

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2581

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELLINI, CALDERISI, STANZANI GHEDINI, RUTELLI, PANNELLA, TEODORI, AGLIETTA, VESCE, ZEVI, MODUGNO, d'AMATO LUIGI, FACCIO

Presentata il 13 aprile 1988

Norme relative ai procedimenti di accusa pendenti presso la Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, alla data dell'entrata in vigore dell'abrogazione degli articoli della legge 10 maggio 1978, n. 170, sottoposti a *referendum*, alla prosecuzione delle indagini ed ai nuovi procedimenti per i reati di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione

COLLEGGHI DEPUTATI! — L'intervenuta abrogazione degli articoli della legge 10 maggio 1978, n. 170, sottoposti a *referendum*, non essendosi nel frattempo concluso l'*iter* della legge costituzionale che si riteneva avrebbe potuto regolare con profonde innovazioni rispetto all'impianto attuale l'intera materia, pone delicati problemi ed impone rapide scelte, allo scopo di non creare situazioni di paralisi dei procedimenti pendenti.

La Corte costituzionale, ammettendo il *referendum* abrogativo, aveva sottolineato che, pur abrogandosi le norme sottoposte a *referendum*, non sarebbe stato escluso il

funzionamento della Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Tuttavia, avendo tale Commissione in forza della legge costituzionale che la istituisce unicamente funzione referente per le Camere in seduta comune, l'attribuzione ad essa dei poteri inerenti al magistero penale non può considerarsi pacificamente attribuita, una volta abrogate le norme della legge ordinaria che ne prevedono il funzionamento.

D'altro canto l'esito del *referendum* ha il chiaro significato di spogliare la Commissione non solo di ogni potere decisivo,

sia pure con effetto analogo a quello dei provvedimenti del giudice istruttore, ma anche di quei poteri di effettiva conduzione delle indagini che hanno tanto spesso potuto indirizzare l'esito di una istruttoria verso una determinata soluzione.

Peraltro, senza una modifica di disposizioni di rango costituzionale non sembra possibile trasferire la funzione istruttoria per i reati di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione all'autorità giudiziaria ordinaria.

La soluzione sembra possa essere trovata con la riaffermazione dell'efficacia degli atti istruttori già compiuti e con la delega all'autorità giudiziaria ordinaria che potrà assumerli con i poteri che le sono propri.

Sulla base delle risultanze istruttorie acquisite la Commissione sarà in grado di formulare le relazioni secondo il compito ad essa attribuito dalla legge costituzionale.

La prevedibile prossima approvazione di una normativa di più complesso impianto, fa sì che non occorra appesantire la presente proposta con ulteriori previsioni di dettaglio.

Si è ritenuto tuttavia proporre che nei procedimenti per i giudizi d'accusa ai sensi della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, non si applichino le norme relative all'attuazione della competenza per ragione di connessione anche in caso di concorso di persone diverse dai ministri (secondo un criterio applicato anche in altro caso in cui la competenza speciale è determinata in ragione della qualità di un imputato, quello relativo ai minori di età) e si è ritenuto di confermare il principio secondo cui, per la natura dei procedimenti d'accusa, l'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68, secondo comma della Costituzione non è necessaria.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nei procedimenti pendenti avanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, alla data del 7 aprile 1988, ove non siano stati compiuti atti di istruzione o nel caso che non siano esauriti quelli di cui fosse stata decisa l'assunzione, la Commissione, ove non deliberi di procedere ai sensi del comma 2, provvede senza indugio a rimettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede della corte d'appello nel cui distretto risulti debbano essere compiuti atti di istruzione o la parte presumibilmente più rilevante di essi perché provveda alle indagini necessarie.

2. Ove la Commissione ritenga che la definizione del procedimento non richieda il compimento di alcun atto istruttorio, formula proposta di archiviazione o di messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio o dei Ministri cui il procedimento si riferisce e lo rimette al Presidente della Camera dei deputati perché la questione sia messa all'ordine del giorno del Parlamento in seduta comune entro quaranta giorni dal provvedimento.

3. Nei casi di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica cui gli atti siano stati rimessi, previo avviso agli indiziati, provvede alla assunzione dei mezzi d'istruzione eventualmente già deliberati dalla Commissione e degli atti indicati dalla Commissione stessa e quelli la cui rilevanza appaia comunque evidente e rimette quindi senza indugio gli atti alla Commissione. Questa riferisce al Parlamento in seduta comune formulando proposta di archiviazione, oppure di assunzione di nuovi mezzi istruttori o di messa in stato d'accusa.

ART. 2.

1. Le denunce ed i rapporti relativi ai reati di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione debbono, a cura dell'autorità che li abbia ricevuti, essere trasmessi alla Presidenza della Camera, ove non siano stati ad essa direttamente presentati, che li rimette alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. La Commissione provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 1.

2. Il procuratore della Repubblica provvede nei modi e nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 1.

ART. 3.

1. Ove il Parlamento in seduta comune disponga il compimento di ulteriori indagini, la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa rimette gli atti al giudice istruttore del tribunale di cui all'articolo 1 che provvede alle indagini deliberate dalle Camere nel termine da queste imposto non superiore a novanta giorni e a quelle altre che possano rivelarsi utili ed urgenti in conseguenza del risultato di quelle specificamente commesse, rimettendo senza indugio gli atti alla Presidenza della Camera.

ART. 4.

1. Il procuratore della Repubblica ed il giudice istruttore procedono alle indagini ad essi commesse dalla Commissione o dalle Camere con i poteri ad essi ordinariamente attribuiti.

ART. 5.

1. Nei procedimenti pendenti avanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, ferma l'efficacia degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati relativamente ad indiziati che non rivestono le qualifiche di cui agli articoli

90 e 96 della Costituzione e fatta salva la facoltà delle Camere in seduta comune di procedere anche nei loro confronti nei casi in cui ad esse sia stato già rimesso un procedimento che li riguardi, non si applicano le norme sulla modifica della competenza per ragione di connessione, anche nel caso di concorso, di persone che non abbiano le relative qualifiche nei reati di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione e gli atti che riguardano queste ultime sono rimessi in copia all'autorità giudiziaria ordinaria competente perché proceda separatamente.

2. Le stesse disposizioni si applicano per i procedimenti sopravvenuti.

3. Ove le Camere in seduta comune dispongano il compimento di nuove indagini nei procedimenti ad esse già rimessi, il procedimento relativo alle persone di cui al comma 1 è separato da quello di cui è investito il Parlamento e gli atti sono rimessi all'autorità giudiziaria competente.

ART. 6.

1. Per procedere nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri ai sensi degli articoli precedenti secondo la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, non è necessaria l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.